



POLITECNICO
MILANO 1863

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il regolamento per l'accesso al telelavoro e al lavoro agile presso il Politecnico di Milano emanato con D.D. n. 9765 in data 19 dicembre 2019;

VISTO il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Direttiva n. 1 in data 25.2.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTO il D.L. 2.3.2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12.3.2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.L. 25.3.2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D. D. n. 1635 in data 23 febbraio 2020 contenente disposizioni per la concessione della temporanea autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza;

VISTO il D. D. n. 1881 in data 3 marzo 2020 contenente disposizioni relative alla continuità dei servizi e alla funzionalità delle strutture di Ateneo;

VISTO il D.D. n. 1980 in data 5 marzo 2020 di proroga delle autorizzazioni telelavoro temporaneo per la settimana dal 9 al 14 marzo 2020;

VISTO il D. D. n. 2071 in data 9 marzo 2020 contenente disposizioni relative alla continuità dei servizi e alla funzionalità delle strutture di Ateneo a seguito del DPCM 8.3.2020;



POLITECNICO
MILANO 1863

VISTO il D. D. n. 2163 in data 12 marzo 2020 contenente disposizioni relative all'individuazione delle attività essenziali e indifferibili da svolgere in presenza;

VISTO il D. D. n. 2464 in data 23 marzo 2020 contenente l'indicazione delle attività riconducibili a servizi e funzioni essenziali presso il Politecnico di Milano;

VISTO il D. D. n. 2720 in data 3 aprile 2020 contenente proroga dei provvedimenti di telelavoro temporaneo fino alla data del 13 aprile 2020;

VISTO il D. D. n. 2895 in data 11 aprile 2020 contenente proroga dei provvedimenti di telelavoro temporaneo fino alla data del 3 maggio 2020;

VISTO al D. D. 3280 in data 30 aprile 2020 contenente le prime misure per una gestione graduale e sicura della ripresa delle attività lavorative in presenza;

VISTO l'art. 87 del DL 17.03.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13.05.2020 ed in particolare l'art. 1, lett. a).

RITENUTA la necessità di provvedere all'organizzazione delle attività e dei servizi;

DISPONE

Art. 1 Ai sensi delle disposizioni citate in premessa e delle misure sin qui adottate dalla Direzione Generale, la presenza del personale nelle sedi del Politecnico di Milano, limitata ai soli casi in cui ciò risulti coerente con la tipologia di attività svolta e con la programmazione di cui al successivo articolo 2, dovrà essere garantita nel rispetto dell'informativa sulla "Gestione del Rischio da COVID-19 – Piano di Mitigazione del Contagio sul luogo di Lavoro", la cui conoscenza è da considerarsi obbligatoria per chiunque frequenti i locali dell'Ateneo.



POLITECNICO
MILANO 1863

Art. 2 Per l'organizzazione degli uffici, dei laboratori e delle attività dei gruppi di lavoro i Responsabili di struttura programmano le turnazioni avvalendosi del telelavoro e di meccanismi di rotazione del personale in presenza, giornalieri o settimanali. Lo strumento del telelavoro, in quanto principale garanzia di continuità dei servizi nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, resta comunque la modalità ordinaria di erogazione della prestazione lavorativa.

A tal fine i provvedimenti di autorizzazione al telelavoro domiciliare temporaneo si considerano prorogati fino al **30 giugno 2020**, salvo eventuali disposizioni nazionali o regionali successive che ne revochino la validità o diverse determinazioni della Direzione Generale.

Art. 3 Tutto il personale deve obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea al momento dell'ingresso nei locali dell'Ateneo. Per adempiere a tale obbligo il personale dovrà adeguarsi alle apposite procedure operative stabilite dalla Direzione Generale nel tempo, in funzione del numero e della localizzazione degli accessi, anche in previsione di un aumento graduale degli ingressi medi nel corso delle prossime settimane.

Allo stesso modo deve considerarsi obbligatoria la conoscenza e l'applicazione di tutte le altre norme volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio, di cui alle note operative, alle circolari e alle direttive di volta in volta emanate dalla Direzione Generale e diffuse al personale tramite canali interni, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito web di Ateneo al link <https://www.polimi.it/dettaglio-news/article/10/organizzazione-delle-attivit e-dei-servizi-in-emergenza-8470/>.

Art. 4 Si ribadisce inoltre l'obbligo di compilazione, per ogni giornata di presenza presso le sedi dell'Ateneo, dell'autocertificazione disponibile sui servizi online del sito di Ateneo nella sezione Amministrazione/Modulo autocertificazione mitigazione del rischio.



POLITECNICO
MILANO 1863

Art. 5 Il presente dispositivo, quale misura inerente alla gestione del rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Graziano DRAGONI
(F.to Ing. Graziano Dragoni)